

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. INT 555	09/12/2020	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bologna

Alla Dirigente Amministrativa

E, per conoscenza,
 Al MAGRIF
 Al Dirigente Ufficio TIAP

Oggetto: Aggiornamento relativo allo stato di attuazione del deposito atti mediante PEC e PDP

Nel riscontrarsi la nota del MAGRIF dottor Scalabrini in data 3 dicembre 2020 [che si allega] e verificata l'effettiva sussistenza delle problematiche evidenziate, si dispone quanto segue, anche per aiuto e puntualizzazione delle attività richieste al personale amministrativo.

**

a) Per quanto riguarda la PEC, si vuole ricordare definitivamente che **gli allegati in PDF leggibili [gli unici trasmissibili con valore legale] sono solo quelli con firma digitale PADES e non invece quelli con firma digitale CADES [accettabili invece dal portale PDP].**

Il personale addetto dalla Dirigenza amministrativa dovrà essere richiamato all'attenzione, onde comunicare al difensore l'inammissibilità dell'inoltro degli allegati in formato non leggibile.

Per chiarezza, sul sito *web* si vorrà precisare quanto sopra.

b) Per quanto riguarda ancora la PEC, la Dirigente amministrativa ricorderà al personale di turno alle postazioni di PEC che **il deposito per mezzo del Portale del Processo Penale Telematico degli atti ex articolo 415 bis, comma 3, c.p.p. non può avvenire per posta elettronica certificata ma solo a mezzo del portale PDP [con l'unica eccezione del deposito avvenuto l'ultimo giorno utile e previa dimostrazione del mancato funzionamento del PDP].**

Il personale dovrà quindi provvedere a comunicare l'irricevibilità degli atti irrualmente inviati a mezzo PEC.

Per chiarezza, sul sito *web* si vorrà precisare quanto sopra.

c) Per quanto riguarda sempre la PEC, si chiarisce che [oltre alla eccezione di cui sopra] **l'unico atto che può trasmettersi anche se il fascicolo è nella fase del deposito ex articolo 415 bis c.p.p. è la nomina di difensore [purchè completa con il numero del fascicolo e il nome del magistrato assegnatario].**

Per il resto, valgono le indicazioni di inammissibilità di cui si è detto.

**

d) Per quanto riguarda il portale PDP, la Dirigente amministrativa vorrà definitivamente puntualizzare al personale delle Segreterie **la necessità di provvedere sempre e con assoluta tempestività allo scarico del provvedimento ex articolo 415 bis c.p.p. in SICP, con l'inserimento dell'avvocato abbinato al suo codice fiscale. Tale scarico deve essere contestuale al trasferimento del fascicolo all'Ufficio TIAP.**

Come bene evidenziato dal MAGRIF, tale ingiustificata omissione provoca l'impossibilità per il difensore di depositare gli atti.

**

La Dirigente amministrativa è pregata di predisporre specifici ordini di servizio e di dare attuazione alla presente, con riscontro urgentissimo.

Lo scrivente darà comunicazione agli Consigli dell'ordine degli Avvocati ed alla Camera penale delle indicazioni date con specifico riguardo ai punti *a) e b)*, facendo seguito peraltro a specifiche interlocuzioni già avute dal personale addetto con i referenti nominati.

Bologna, 9 dicembre 2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato



URAG		PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA	
URAG DIREZIONE		URAG DIREZIONE	
PROT. INT. 554	9.12.2020	RUO	
Attività		Attività	
Sottofascicolo			



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bologna

Al Procuratore della Repubblica Distrettuale di Bologna
SEDE

Oggetto: Aggiornamento relativo allo stato di attuazione del deposito atti mediante PDP e PDP

Ad un mese dall'entrata in vigore del decreto 137/2020 ho provveduto, con l'ausilio dell'ufficio preposto, a verificare la presenza di eventuali disfunzioni riguardanti l'utilizzo del portale del processo telematico e delle pec per il deposito degli atti.

Le problematiche che emergono con maggiore frequenza sono le seguenti:

Per quanto riguarda le PEC:

1) Non sempre i difensori osservano, nella trasmissione di file mediante pec, le specifiche tecniche DGSIA che prevedono l'invio del documento firmato digitalmente ma comunque salvato in formato pdf. È problematica ricorrente quella dell'invio di file in formato pdf.p7m che tuttavia non sono leggibili e non rispondono alle specifiche tecniche sopra richiamate. La segreteria, in caso di ricezione di un file pdf.p7m dovrà evidenziare l'assenza di valore legale del deposito, esplicitandone il motivo.

2) Non pare ancora assimilato che il deposito per mezzo del Portale del Processo Penale Telematico degli atti ex art. 415 bis, co. 3 c.p.p. non può avvenire per posta elettronica certificata: "non è consentito e non produce alcun effetto di legge" (art. 24, comma 6, d.l. 137/2020). La nettezza delle previsioni legali in tema di assoluta inefficacia di tale modalità di deposito degli atti ex art. 415 bis, co. 3 c.p.p. (si ribadisce, valore legale esclusivo attribuito al deposito nel Portale del processo penale telematico), in assenza di una disciplina transitoria, ha permesso una sola concessione, già evidenziata in apposito incontro con gli avvocati: il deposito via pec di atti ex art. 415 bis, co 3 c.p.p. sarà accettato con esclusivo riferimento a deposito di atti effettuati nell'ultimo giorno utile e previa dimostrazione del mancato funzionamento del PDP con riferimento al deposito di quello specifico atto. Gli addetti alle pec devono attenersi a questa rigorosa valutazione. In alternativa, ma allo stato non vedo ragioni per mutare orientamento, si potrebbe richiedere e consentire il deposito di atti effettuati nell'ultimo giorno utile e previa dimostrazione del mancato funzionamento del PDP in modalità cartacea.

3) Il tenore delle norme oggetto di applicazione, fa ritenere che le nomine possano essere trasmesse tramite Pec anche se il fascicolo è in 415 bis c..p.p. esse quindi non vanno mai rigettate.

Per quanto riguarda invece il portale PDP:

1) Nonostante diversi solleciti, anche da me sottolineati, alcune segreterie di magistrati non hanno accuratamente verificato (e conseguentemente aggiornato) lo scarico del provvedimento 415 bis c.p.p. in Sicp, con l'inserimento dell'avvocato abbinato al suo codice fiscale. Questo non più ritardabile adempimento provoca l'impossibilità per il difensore di depositare gli atti. Infatti affinché i difensori possano depositare una memoria ex 415 bis c.p.p. sul portale vi sono due antefatti (la cui

cura spetta esclusivamente alle Segreterie del PM) irrinunciabili: 1) che il medesimo difensore che procede al deposito sia inserito a SICP come difensore dell'indagato con il relativo CODICE FISCALE; 2) che sia stata inserita a Sicp la data di emissione del 415 bis c.p.p. Occorre nuovamente e urgentemente sollecitare le Segreterie dei PM affinché procedano ad una rigorosa e immediata verifica della completezza di tali annotazioni.

Ossequi.

Bologna, 3 dicembre 2020

IL MAGRIF
Nicola Scalabrini

